

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI PERUGIA

Sentenza n. 2745 del 10/12/2005

Estensore Quintieri

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE**

**SUBORDINAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE EX ART. 180, CO. 8, D. LGS. 285/1992
DAL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO PRINCIPALE**



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Perugia, dott. Vincenzo Quintieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile sotto il n°3835 del Ruolo Generale per l'anno 2005 promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 14.07.2005

da:

in proprio- domiciliato in Cancelleria

-opponente-

nei confronti di

Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

-opposto-

Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 2123/05- a seguito del verbale di accertamento infrazione al Cod.della Strada n°162541914/2005, elevato dai Carabinieri di Perugia;

Conclusioni

Per l'opponente: "Annullare l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Perugia in data 15 giugno 2005 ed individuata da numero di protocollo 2123/05/ AREA IV/ DEP; con vittoria di spese"

n. 2745/05
n. 3835/05
OGGETTO OSA

Sentenza
R. G.
Rep.

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI PERUGIA

Sentenza n. 2745 del 10/12/2005

Estensore Quintieri

*NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE*

*SUBORDINAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE EX ART. 180, CO. 8, D. LGS. 285/1992
DAL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO PRINCIPALE*

Per l'opposto: Pur costituendosi in giudizio con copia-fax a indirizzo Comando Carabinieri di Perugia e con richiesta di controdeduzioni e conclusioni le stesse non sono mai state depositate.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.07.2005 il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di cui all'oggetto.

Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art.23/2° comma, legge 24.11.1981 n.689, l'opposta Pubblica Amministrazione, nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 20 settembre 2005, non inviava la prescritta documentazione in virtù della citata disposizione normativa, mentre si costituiva con lo scritto di cui in epigrafe..

Quindi, all'udienza di discussione del 23.11.2005, sulle conclusioni dell'opponente di cui in epigrafe, il procedimento veniva definito con sentenza, del cui dispositivo si dava pubblica lettura.

Motivi della decisione

L'opposizione che ci occupa presenta un aspetto preliminare la cui trattazione precede, rendendolo superfluo, l'esame delle altre questioni introdotte nel presente giudizio.

Ritiene lo scrivente che il "decreto" ingiunzione oggi impugnato presenti un requisito di invalidità tale da inficiare in modo radicale la sua efficacia.

Dalla documentazione esibita e prodotta in atti dal ricorrente, risulta che il provvedimento di che trattasi è, infatti, insufficiente di una dei suoi elementi fondamentali ed essenziali disciplinati dalla legge: l'obbligo di una chiara e sufficiente motivazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE**

**SUBORDINAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE EX ART. 180, CO. 8, D. LGS. 285/1992
DAL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO PRINCIPALE**

L'art.18 della Legge 689/1981 prevede, in maniera chiara ed esplicita, l'obbligo di motivazione del provvedimento adottato dall'Amministrazione il quale, seppure possa ritenersi soddisfatto, come gran parte della Giurisprudenza ritiene, *per relationem*, al rapporto di denuncia, non può certo dirsi assolto, come nel caso di specie dalle giustificazioni quali: il sig. Socci risiede fuori questo Comune..

Tale espressione costituisce, in maniera del tutto evidente, l'esatto contrario di una motivazione o, se si preferisce, una <non motivazione>, non essendo in alcun modo spiegato il perché il ricorso proposto davanti a tale autorità fosse da considerarsi infondato.

La dottrina, la quale ha affrontato il tema con maggior attenzione alla posizione di chi contro tale atto deve difendersi, ha avuto modo di precisare che l'obbligo di motivazione, imposto dalla legge e discendente dalla natura affittiva dell'atto in sé, comporta la esposizione sia delle ragioni per le quali l'accertamento è ritenuto fondato, sia delle ragioni che hanno determinato la misura della pena inflitta.

Va, per ultimo considerato che, con sentenza divenuta inoppugnabile, il Giudice di Pace di Perugia ha accolto l'opposizione dell'odierno, ricorrente avverso il verbale dal quale è scaturito quello posto a base del <decreto>oggi impugnato.

Atteso l'esito del giudizio e la natura della presente pronuncia, anche in considerazione della mancanza di difesa tecnica da parte del ricorrente, si ritiene opportuno non pronunciarsi sulle spese di lite.



GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI PERUGIA

Sentenza n. 2745 del 10/12/2005

Estensore Quintieri

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE**

**SUBORDINAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE EX ART. 180, CO. 8, D. LGS. 285/1992
DAL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO PRINCIPALE**

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta;

visti gli artt.23 e segg. L.689/1981

-accoglie il ricorso;

-nulla sulle spese.

Perugia 23.11.2005

Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Quintieri



12.1.06
Soci Massimo
Rilasciata il _____